



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Portovesme s.r.l.
portovesmesrl@pec.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL **PROCEDIMENTO ID 148/9650** DI RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ PORTOVESME S.R.L. DI PORTOSCUSO.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 08/05/2019, prot. n. 817/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DM 346 del 30/11/2016.

Si invita codesta Società a prendere atto che, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC nel sopracitato Parere, l'istanza non è accolta.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot CIPPC n. 817/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0239
Data stesura: 24/05/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 24/05/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento di riesame dell'AIA
rilasciata alla Società Portovesme S.r.l. – Impianto di Portoscuso – ID 148/9650.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017
del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio
Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

All. PIC



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito al procedimento di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. 346 del 30/11/16 (pubblicato in G.U. Serie Generale n 302 del 28 dicembre 2016) e ss.mm.ii. – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. DVA-21295/2018 del 24/09/2018 (Procedimento Istruttorio **ID 148/9650**)

Gestore	Portovesme s.r.l.
Località	Portoscuso (CI)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Mauro Rotatori
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna
	Dott. Massimo Piredda – Provincia del Sud Sardegna
	Dott. Ing. Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1 Atti presupposti	6
2.2 Atti normativi	7
2.3 Attività istruttorie	10
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	11
4. PROPOSTA DI MODIFICA	12
5. OSSERVAZIONI	16
6. CONSIDERAZIONI FINALI	21



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Portovesme S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del SUD Sardegna), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett. l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.va.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	---

2. INTRODUZIONE

L'Autorità competente, con Decreto DM 346 del 30/11/2016 ha rilasciato l'AIA alla Società Portovesme S.r.l. per l'esercizio dell'installazione IPPC ubicata nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna).

Con nota prot. 436/18 del 18/09/2018, acquisita al prot. DVA-21295/2018 del 18/09/2018, il Gestore ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla richiesta di autorizzazione al recupero del pastello di Piombo, attualmente classificato come rifiuto, presso l'impianto Kivcet e per un quantitativo pari a 45.000 t/anno.

Con nota prot. DVA-21295/2018 del 24/09/2018 l'Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio identificato con l'ID 148/9650.

Con nota prot. 25345-DVA/2018 del 12/11/2018 l'Autorità Competente ha richiesto al Gestore alcune integrazioni documentali alle quali il Gestore ha fornito riscontro con nota prot. 571/18 del 26/11/2018 acquisita al prot. CIPPC n.1410 del 28/11/2018.

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 4.050,00 euro.

2.1 Atti presupposti

Vista	L' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DEC-MIN-0000234 del 21/12/12 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 48 del 26/02/2013), per l'installazione IPPC sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del SUD Sardegna)
-------	---



**Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

visto	Il Decreto di AIA DM 346 del 30/11/2016 rilasciato alla Società Portovesme S.r.l. per l'esercizio dell'installazione IPPC ubicata nel Comune di Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna)
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-0000182 del 13.04.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del SUD Sardegna) della Portovesme S.r.l., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">• Dott. Marco Mazzoni (Referente)• Cons. Stefano Castiglione• Dott. Paolo Ceci
vista	la comunicazione di dimissioni del Cons. Stefano Castiglione dalla carica di membro della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, acquisita con prot. CIPPC 1585 del 21/12/2018
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 62 del 16.01.2019, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC sita nel Comune di Portoscuso (Provincia del SUD Sardegna) della Portovesme S.r.l., al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">• Dott. Marco Mazzoni (Referente)• Dott. Mauro Rotatori• Dott. Paolo Ceci
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna– Dott. Massimo Piredda – Provincia del Sud Sardegna– Ing. Gianfranco Mulas – Comune di Portoscuso
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Carlo Carlucci

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 " <i>Norme in materia ambientale</i> " (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto.
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

	<p>l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p>L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:</p> <p><i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

Visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili</i>



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

	qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• BAT Conclusions per il settore della lavorazione dei metalli non ferrosi, pubblicate in G.U. dell'Unione Europea il 13/06/2016

2.3 Attività istruttorie

esaminata	La nota prot. 436/18 del 18/09/2018, acquisita al prot. DVA-21295/2018 del 18/09/2018, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla richiesta di autorizzazione al recupero del pastello di Piombo, attualmente classificato come rifiuto, presso l'impianto Kivcet e per un quantitativo pari a 45.000 t/anno.
vista	La nota prot. DVA-21295/2018 del 24/09/2018 con la quale l'Autorità Competente ha avviato il procedimento istruttorio identificato con l'ID 148/9650
vista	La nota prot. 25345-DVA/2018 del 12/11/2018 l'Autorità Competente ha richiesto al Gestore alcune integrazioni documentali
esaminate	La nota prot. 571/18 del 26/11/2018 acquisita al prot. CIPPC n.1410 del 28/11/2018, con la quale il Gestore ha fornito riscontro alle richieste di integrazione.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente relazione istruttoria e le conclusioni e proposte di prescrizione ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione dalla segreteria IPPC al Gruppo istruttore in data 16/01/2019 avente prot. IPPC 117 del 28/01/2019.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Portovesme S.r.l..
Indirizzo	S.P. 2 Carbonia-Portoscuso km 16,5 – 09010 - Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna)
Sede Legale	P.le dei Caduti della Montagnola 72 - Roma Tel. 0781/511301 E mail: segreteria.societaria@portovesme.it
Rappresentante Legale	Carlo Lolliri
Gestore Impianto	S.P. 2 Carbonia-Portoscuso km 16,5-09010-Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna) Recapito telefonico: 071-511301; 0781-5113525; 0781-5113886 e-mail: carlo.lolliri@portovesme.it
Referente IPPC	Zucca Aldo S.P. 2 Carbonia-Portoscuso km 16,5-09010-Portoscuso (Provincia del Sud Sardegna) Recapito telefonico: 0781-5113525; 0781-5113886 E-mail: aldo.zucca@portovesme.it
Tipo impianto	Impianto Chimico esistente
Codice attività IPPC Autorizzate	Impianto Waelz Codice IPPC 2.5.a Impianto destinato a produrre ossido Waelz da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie, attraverso processi pirometallurgici <u>Classificazione NACE</u> Codice 27.43: produzione zinco, piombo e semilavorati <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 104.12: produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione <u>Numero di addetti: 73</u> Impianto Kivcet Codice IPPC 2.5.a Impianto di produzione di piombo metallico da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie; compresi i prodotti di recupero, attraverso procedimenti metallurgici <u>Classificazione NACE</u> Codice 27.43: produzione di piombo e semilavorati <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 104.12: produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (industria metallurgica che comporta processi di combustione) <u>Numero di addetti: 120</u>



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

	Ciclo Zinco Elettrolitico <u>Codice IPPC 2.5.a</u> Impianto destinato alla produzione di zinco metallico da minerali, nonché concentrati e materie prime secondarie, compresi i prodotti di recupero, attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici <u>Classificazione NACE</u> Codice 27.43: produzione di piombo e semilavorati <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 104.12: produzione primaria o secondaria di metalli e impianti di sinterizzazione (industria metallurgica che comporta processi di combustione) <u>Numero di addetti: 120</u>
	Impianto Acido Solforico <u>Codice IPPC 4.2</u> Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base <u>Classificazione NACE</u> Codice 24.13: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 105.09: Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK <u>Numero di addetti: 20</u>
Altre attività non IPPC	Parco materie prime Attività: parco materie prime Impianti e attività destinati allo stoccaggio, movimentazione e alimentazione agli impianti di produzione, delle materie prime, concentrati o materie prime secondarie in ingresso allo stabilimento. <u>Numero di addetti : 61</u>
	Impianto Termokimik Attività: impianto di trattamento acque meteoriche, acque bianche e di processo, acque di emungimento falda <u>Classificazione NACE</u> Codice 41.00: raccolta, depurazione e distribuzione acqua <u>Numero di addetti : 36</u>
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si, stabilimento soggetto a Notifica
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001:2004 con scadenza il 19/01/2020

4. PROPOSTA DI MODIFICA

Il Gestore, con nota prot. 436/18 del 18/09/2018, acquisita al prot. DVA-21295/2018 del 18/09/2018, ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla richiesta di autorizzazione al recupero del pastello di Piombo, attualmente classificato come rifiuto, presso l'impianto Kivcet e per un quantitativo pari a 45.000 t/anno.

Il pastello di piombo che il gestore intende recuperare all'interno dell'impianto Kivcet è identificato dal Gestore stesso con i codici CER: 060405*, 100407* e 190205*.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Il Gestore dichiara che l'impianto Kivcet ha storicamente sempre trattato il pastello di piombo, in quanto lo stesso poteva essere classificato come materia prima secondaria.

Il Gestore evidenzia che, attualmente, l'AIA per lo stabilimento autorizza il trattamento del pastello di piombo che figura nelle materie prime alimentate al forno Kivcet.


Il Gestore ritiene che gli aggiornamenti normativi al D.Lgs. 152/06, e in particolare il D.Lgs. 205/2010 che introduce nell'ordinamento l'Art. 184-ter e la "cessazione di qualifica di rifiuto", non consenta alla Portovesme il recupero del pastello di piombo al fine della cessazione della qualifica di rifiuto. Il Gestore difatti, cita i commi 2 e 3 dell'Art.184-ter sottolineando l'assenza di uno specifico Decreto Ministeriale che fornisca i criteri di valutazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 184-ter.

Pertanto il Gestore ritiene che ad oggi, pur se autorizzato in AIA all'utilizzo del pastello di piombo come materia prima in alimentazione all'impianto Kivcet, le batterie esauste da cui ricavare tale composto debbano essere necessariamente classificate come rifiuto e che esse non possano essere utilizzate dalla Portovesme.

Il Gestore evidenzia che l'utilizzo di pastello di piombo in luogo di altre materie prime, come ad esempio la galena (solfuro di piombo), ha delle ricadute ambientali positive, quali ad esempio:

- contenuto di zolfo inferiore (circa il 5% rispetto al 18% delle galene), che permetterebbe emissioni di SO₂ inferiori durante la fase di fusione;
- basso contenuto di elementi quali Cd, Se, Tl, Hg, Sb, As;
- tenore di umidità del 15% che, rispetto al 6% delle galene, ne permette una movimentazione senza spargimento di polveri;
- assenza di SiO₂ e FeO per cui viene limitata la produzione di scorie industriali da smaltire in apposita discarica.

Nella seguente figura fornita dal Gestore nelle integrazioni presentate, è riportato il confronto fra le composizioni medie % dei principali componenti del pastello di piombo e delle galene.





Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Il Gestore, già autorizzato in AIA alla messa in riserva R13 per un quantitativo massimo di 150.000 t/anno e al trattamento R4 per un trattamento massimo di 250.000 t/anno di specifiche categorie di rifiuto riportate in AIA (cfr. prescrizione 35 del PIC, Paragrafo 10.8). Pertanto il Gestore intende utilizzare per lo stoccaggio del pastello di piombo, parte delle aree già autorizzate per la messa in riserva dei rifiuti destinate all'impianto Waelz.

Il Gestore ritiene che, considerato che l'impianto è già autorizzato al trattamento del pastello di piombo come semilavorato e che quindi l'assetto impiantistico garantisce la possibilità di trattare tale materiale, senza modifiche e garantendo il rispetto delle matrici ambientali, l'autorizzazione al trattamento del pastello di piombo come rifiuto costituisca una modifica non sostanziale.

Il Gestore fornisce la scheda aggiornata relativamente al consumo di materie prime alla massima capacità produttiva.

Il Gestore fornisce altresì la tabella aggiornata delle aree di messa in riserva R13 dei rifiuti autorizzata a fronte del recupero R4.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

B12 → C.12 Aree di stoccaggio di rifiuti –

Aree autorizzate alla messa in riserva R13 autorizzate per un quantitativo massimo di 150.000 ton a fronte del recupero R4

N° area	Nome identificativo area	Georeferenziazione	Capacità di stoccaggio (m³) ²	Superficie (m²)	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, cordolatura, recinzione, sistema raccolta acque meteoriche, ecc.)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Destinazione (Recupero/S maltrattamento/recupero interno)	Impianto di destinazione	
								Ragione sociale	Estremità autorizzativa
10/33	Parco Waelz (escluso stallo 5 androne waelz)	+39° 12'47.73" +8°24'14.82"	20.255	3.065	capannone coperto pavimentato composto da 5 stalli	100207 100601 100606 100207 110202 190813 190802 060405 100607	Recupero R4	Portovesme s.r.l.	Dec. Min 00034 6 del 30/11/2016
46	Corridoio androne Waelz	+39° 12'48.7" +8°24'15.1"	1.787	1.117	Pavimentato, coperto	100207			
18/24	Capannone ex Box ferriti	+39° 12'52.60" +8°24'20.03"	13.406	2.029	capannone coperto, pavimentato, composto da 3 stalli	100207 100601 110202 190813 190802 060405 100607			
36	Box fuorivia miscela waelz	+39° 12'44.13" +8°24'14.98"	790	252	Rinfusa, pavimentato e coperto	Avanzi di miscela waelz da reimmettere nel processo			
22	Parco Sud	+39° 12'39.60" +8°24'14.26"	43280 m³	8849m²	Pavimentato coperto (26 stalli)	100202 100207 100606 100607 190813 190802 060405* 100407* 190205*			

¹ da riportare anche nella Planimetria C11

*residui a base di piombo (pastello) da alimentare all'impianto Kivcet: non è richiesta alcuna modifica alle aree di stoccaggio in quanto, per la messa in riserva R13, saranno utilizzate le aree del Parco Sud già autorizzate alla messa in riserva

Capacità di stoccaggio complessiva (m³): 75080		
Pericolosi		
Non pericolosi		
Rifiuti destinati allo smaltimento		
Rifiuti destinati al recupero	99,5 % del Vt di ingressi 2016	0,5% del Vt di ingressi 2016
di cui al recupero interno		



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Con la nota di integrazioni prot.571/18 del 26/11/2018 (acquisita al prot. CIPPC-1410 del 28/11/2018) il Gestore ha trasmesso informazioni aggiuntive in merito alla richiesta di modifica dell'AIA.

Tali informazioni sono volte, nelle intenzioni del Gestore, a fornire un quadro più chiaro e a inquadrare da un punto di vista esclusivamente normativo la richiesta effettuata.

In prima istanza il Gestore specifica che, l'attuale richiesta di autorizzazione al trattamento presso l'impianto KIVCET dei rifiuti identificati con i codici CER: 060405*, 100407* e 190205*, si differenzia da richieste precedentemente effettuate, in quanto il materiale "pastello di piombo" (materiale che il Gestore dichiara essere unico materiale contenuto nei rifiuti precedentemente citati) ad oggi è già alimentato all'impianto KIVCET come "materia prima seconda".

Il Gestore dichiara che la necessità di richiedere esplicita autorizzazione al trattamento rifiuti per l'impianto KIVCET, discenderebbe dalla mutata situazione normativa che classificherebbe, ad oggi e al di fuori delle procedure semplificate di cui al DM 161/2002, il pastello di piombo come rifiuto e non più come materia prima seconda (il Gestore identifica come mutata condizione normativa, l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 introdotto con il D.Lgs. 205/2010).

Il Gestore ritiene altresì che, essendo il materiale già lavorato all'interno dello stabilimento (come materia prima già autorizzata in AIA), gli impianti sarebbero già adeguati a tale trattamento, pertanto non necessiterebbero di ulteriori valutazioni ambientali differenti dall'AIA.

Il Gestore ribadisce dunque che allo stato attuale, al fine di approvvigionare il pastello di piombo dai propri fornitori, sia necessaria l'autorizzazione a trattare nell'impianto Kivcet i seguenti codici CER: 060405*, 100407* e 190205*.

In seconda istanza, il Gestore descrive, come richiesto, le operazioni da effettuare sui rifiuti per i quali chiede l'autorizzazione al trattamento.

In particolare il Gestore dichiara che il materiale (pastello di piombo) verrà messo in riserva presso gli stalli già autorizzati per il deposito rifiuti di stabilimento e alimentato tal quale presso l'impianto Kivcet, in miscela con le altre materie prime. Il Gestore dichiara che non vi sono trattamenti intermedi.

5. OSSERVAZIONI

Dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore e delle motivazioni espresse per motivare la richiesta di modifica, si evidenziano alcune incongruenze nelle informazioni fornite dal Gestore.

Intanto preme evidenziare che la Portovesme s.r.l. è autorizzata dall'AIA vigente alla messa in riserva R13 e trattamento R4 di rifiuti speciali ai fini del riutilizzo e recupero solo presso l'impianto Waelz (anche in virtù della Deliberazione prot. 7658 del 09/03/2005 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna per il trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali presso l'impianto Waelz), ma non è attualmente autorizzata al trattamento di rifiuti presso l'impianto Kivcet, ancorché (per quanto dichiarato dal Gestore) la tecnologia installata permetta tali trattamenti.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

Il Gestore, di fatto, è già autorizzato in AIA per il solo impianto WAE LZ, alla messa in riserva R13 e al trattamento R4 del rifiuto identificato con il codice CER 060405* (cfr. prescrizione 35 del PIC, Paragrafo 10.8), ma solo per l'impianto WAE LZ e peraltro non risulta autorizzato per i codici CER 100407* e 190205*.

Tale dato è confermato da quanto dichiarato dal Gestore con nota prot. 186/17 del 28/03/2017 (acquisita al prot. DVA-7447/2017 del 29/03/2017), in adempimento alla da prescrizione n. 37 del PIC, Paragrafo 10.8.

Tipologia rifiuto	Codice CER	Giacenza 2015 (ton)	Caricato 2016 (ton)	Trattato 2016 (ton)	Giacenza 2016 (ton)
Rifiuti pericolosi ricevuti dall'esterno R4-R13	06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti	0.000	122.120	122.120	0.000
	10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	15.118,020	199.223.260	203.048.920	11.292.360
	10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	0.000	1.083.980	1.083.980	0.000
	11 02 02* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	347.280	2.558.900	2.734.360	171.820
	19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	0.000	858.140	858.140	0.000
Totali rifiuti pericolosi ricevuti dall'esterno R4-R13		15.465,300	203.846,400	207.847,520	11.464,180
Rifiuti non pericolosi ricevuti dall'esterno R4-R13	10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	0.000	878.460	878.460	0.000
	19 08 02 rifiuti da dissabbiamento	0.000	9.060	9.060	0.000
Totali rifiuti non pericolosi ricevuti dall'esterno R4-R13		0,000	887,520	887,520	0,000
Totali rifiuti ricevuti dall'esterno R4-R13		15.465,300	204.733,920	208.735,040	11.464,180

Nella tabella aggiornata delle aree di messa in riserva R13 dei rifiuti autorizzata a fronte del recupero R4, in talune aree è presente il codice CER 060405*, in particolare nelle aree 10/33 e 18/24, oltre all'area 22 indicata dal Gestore come destinataria per i rifiuti contenenti pastello di piombo di cui alla presente istanza di modifica.

Pertanto, il Gestore, come previsto in AIA, provvede già al trattamento del rifiuto identificabile con il codice CER 060405* all'interno dello stabilimento, ma esclusivamente all'interno dell'impianto Waelz, come autorizzato in AIA.

Si evidenzia inoltre che, nella vigente AIA, il Gestore è già autorizzato all'utilizzo di pastello di piombo, per una quantità dichiarata pari a 45.000 t/anno e che il Gestore in sede di AIA ha dichiarato per il pastello di piombo le seguenti informazioni riferite all'anno di riferimento 2014:



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)

B.1.1 Consumo di materie prime (parte storica)						Anno di riferimento: 2014					
Kivcet											
Descrizione	Produttore e scheda tecnica	Tipo	Fasi di utilizzo	Stato fisico	Eventuali sostanze pericolose contenute			Fasi R	Fasi S	Classe di pericolosità	Consumo annuo (dmt)
					N° CAS	Denominazione	% in peso				
Galena (concentrato di Piombo)	Peruviana, CGR, ESAN, Missouri, Pb1, PENASQUITO, TIGHZA	Materia prima grezza	2.6	Polvere	7439-92-1	Pb	60	H302-H332-H341-H350-H373 ¹	P201-P202-P260-P308-P313-P405-P501 ⁵	T-N	50630
Galena (concentrato di Piombo)	Tara Mines Ltd	Materia prima grezza	2.6	Polvere	1314-87-0	Solfuro di Piombo	> 60%	20/22-33-61-62-50/53	53-45-61	T-N	10338
Galena (concentrato di Piombo)	Messicana	Materia prima grezza	2.6	Polvere	1314.87.0	Solfuro di Piombo	> 60%	20/22-33-61-62-50/53	53-45-61	T-N	3591.3
Galena (concentrato di Piombo)	Perkoa	Materia prima grezza	2.6	Polvere	1314.87.0	Solfuro di Piombo	> 60%	20/22-33-61-62-50/53	53-45-61	T-N	2670.5
Pastello di Piombo	Eco-Bat MARCIANISE	Semilavorato	2.6	Polvere	7446.14.2	Solfato di piombo	>70%	20/22-33	20/22-13	T-N	10229.5
					1317.36.8	Ossidi di piombo	–				

dichiarando pertanto di alimentare il pastello di piombo, come semilavorato, da ditte esterne allo stabilimento.

Il Gestore non risulta quindi autorizzato al trattamento all'interno dell'impianto Kivcet, dei rifiuti di cui alla seguente tabella:

Codice CER	Descrizione
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
100407*	fanghi e residui di filtrazione dal trattamento fumi
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

Si ritiene quindi che il pastello di piombo dichiarato dal Gestore, sia relativo a un materiale che arriva in stabilimento avendo già subito un corretto trattamento, che lo renda pertanto un semilavorato (come dichiarato dal Gestore) e non un rifiuto in attesa di trattamento.

Tale considerazione è suffragata da quanto dichiarato dal Gestore all'interno delle integrazioni documentali fornite, nelle quali il Gestore stesso dichiara che il pastello di piombo viene alimentato dalla messa a riserva all'impianto Kivcet tal quale senza subire ulteriori trattamenti.

Si sottolinea, infine, quanto già espresso nella prescrizione n. 39 del PIC, Paragrafo 10.8, relativamente alla richiesta del Gestore di autorizzazione al trattamento di talune categorie di rifiuto da alimentare all'impianto Kivcet.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

Da un punto di vista esclusivamente normativo e non tecnico, si ritiene che il Gestore (come nella sua piena facoltà) scelga di alimentare pastello di piombo qualificato come rifiuto e che tale scelta non discenda necessariamente da un obbligo di legge. Pertanto, il Gestore sceglierebbe di non lavorare un “fine rifiuto”, ma per fare ciò dovrebbe svolgere delle operazioni aggiuntive di trattamento rifiuto che facciano sì che il pastello di piombo ricevuto cessi di essere un rifiuto. Per tali operazioni il Gestore deve ottenere adeguata autorizzazione che non può basarsi sul solo fatto che i materiali (rifiuto e non rifiuto) siano equivalenti, in quanto la classificazione di rifiuto prescinde dalle caratteristiche del materiale.

L’AIA attuale infatti, autorizzando l’utilizzo di Pastello di piombo come materia prima seconda, presuppone che lo stesso abbia già subito a monte i trattamenti necessari che lo fanno diventare un non-rifiuto o, preferibilmente, un semilavorato come definito dal Gestore stesso nell’istanza per l’AIA attualmente vigente.

In aggiunta a ciò il Gestore, citando il DM 161/2002 e riferendo l’utilizzo del pastello di piombo (come end-of-waste) derivante dal trattamento delle batterie esauste (Allegato1, suballegato 1, punto 1.4), dichiara che l’azienda dalla quale tale materiale è stato finora approvvigionato è autorizzata dall’AIA Regionale alla vendita di pastello di piombo (trattato secondo quanto definito dal punto 1.4.3 Attività di recupero: recupero al ciclo termico o idrometallurgico delle componenti metalliche a base di piombo ottenute mediante pretrattamento di frantumazione e vagliatura per la separazione delle componenti plastiche [R4]) a impianti di produzione di piombo primario (categoria alla quale appartiene la Portovesme).

Il pastello di piombo per il quale il Gestore richiede invece autorizzazione alla messa in riserva R13 e trattamento R4, è invece quello definito dal DM 161/2002 nell’ Allegato1, suballegato 1, punto 4.2:

4.2 Tipologia: fanghi palabili contenenti piombo e zolfo [060405] [100407*] [190205*].*

4.2.1 Provenienza: ciclo di produzione del piombo secondario mediante recupero degli accumulatori al piombo esausti; ciclo di trattamento primario degli ossidi di zinco e piombo; ciclo di produzione di accumulatori al piombo.

4.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: fanghi palabili contenenti, a seconda della provenienza, Piombo fino al 75%, S < 7%, Sn < 1%, Sb < 2%, Zn < 10%, Cd < 5%, Cu < 1%, CaO < 2%, As < 0,5% sul secco.

4.2.3 Attività di recupero: recupero nella fonderia del piombo secondario [R4].

4.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

ritenendo il Gestore stesso che l’end-of-waste sarebbe rappresentato dalla produzione di piombo e delle sue leghe.

Pertanto a valle delle succitate considerazioni e ribadendo che la natura dell’istanza è prettamente giuridico/amministrativa e non tecnica, si ritiene che:

- l’AIA attuale permetta già al Gestore l’utilizzo di pastello di piombo alimentato come semilavorato;
- che la richiesta del Gestore rappresenti la scelta di dotarsi della possibilità di approvvigionare pastello di piombo anche come rifiuto (e non solo come semilavorato) e non necessariamente un obbligo di legge (dato confermato anche dall’eventualità presentata



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

dal Gestore di sostituire l'alimentazione delle galene con quella di fanghi palabili contenenti piombo e zolfo);

- ove realmente la richiesta del Gestore rappresentasse un obbligo di legge, esso non è adeguatamente dimostrato dal Gestore, in quanto il pastello di piombo in quanto tale non è, a prescindere, un rifiuto, ma può essere alimentato come non-rifiuto a seconda dei trattamenti che riceve a monte (come peraltro fatto finora dal Gestore);
- che l'aggiornamento normativo citato dal Gestore che, a detta del Gestore lo obbligherebbe a richiedere l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti menzionati, sia vigente dal 2010, mentre l'AIA attualmente in vigore per lo stabilimento è del 30/11/16, pertanto la problematica (ove ricorrente) era già individuabile in sede di rilascio dell'AIA;
- che quanto già espresso nella prescrizione n. 39 del PIC, Paragrafo 10.8, relativamente alla richiesta del Gestore di autorizzazione al trattamento di talune categorie di rifiuto da alimentare all'impianto Kivcet, sia valida anche nel caso in esame.



Commissione AIA-IPPC
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**Portovesme s.r.l. – Impianto di produzione acido solforico
nuovo polo di Portoscuso (CI)**

6. CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nella Relazione Istruttoria resa disponibile da ISPRA;
- considerate le osservazioni di cui al Capitolo 5 del presente Parere Istruttorio Conclusivo;

Il Gruppo Istruttore

Premesso che

l'istanza presentata dal Gestore richiede l'aggiornamento del previgente quadro prescrittivo (cfr. quantità autorizzate dalla prescrizione 35 del PIC in vigore, Paragrafo 10.8) e richiede l'aggiornamento delle prescrizioni relative alla messa in Riserva R13 e al trattamento R4, relativamente all'elenco dei rifiuti di cui autorizzare le operazioni di messa a riserva e trattamento;

Relativamente all'istanza di autorizzazione alla messa in riserva R13 e trattamento R4 presso l'impianto Kivcet dei rifiuti identificati con i codici CER 060405*, 100407* e 190205* presentata dal Gestore, richiamando quanto già espresso al Capitolo 5 della presente PIC e ribadendo che la natura dell'istanza è prettamente giuridico/amministrativa e non sono presenti elementi utili a una valutazione tecnica, ritiene che:

- l'AIA attuale permetta già al Gestore l'utilizzo di pastello di piombo alimentato all'impianto Kivcet come semilavorato;
- la richiesta del Gestore rappresenti la scelta di dotarsi della possibilità di approvvigionare pastello di piombo anche come rifiuto (e non solo come semilavorato) non derivi necessariamente da un obbligo di legge;
- quanto già espresso nella prescrizione n. 39 del PIC in vigore, Paragrafo 10.8, relativamente alla richiesta del Gestore di autorizzazione al trattamento di talune categorie di rifiuto da alimentare all'impianto Kivcet, sia valida anche nel caso in esame;
- per quanto sopra rilevato e descritto, l'istanza del gestore non possa essere accolta.